COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO – COMMERCIO CON L'ESTERO

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	521
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);	
Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);	
Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);	
Baldani Guerra ed altri: Istituzione del- l'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);	
Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);	
Monti ed altri: Modificazioni all'artico- lo 3 del regio decreto-legge 16 dicem- bre 1926, n. 2174, concernente la disci- plina del commercio di vendita al pub- blico (1339)	521
Presidente	
Amadei Giuseppe, Sottosegretario di Sta-	
to per l'industria, il commercio e l'ar- tigianato 522, 523, 524, 526, 529, 532	533
BALDANI GUERRA 523, 525	
DEMARCHI 523, 524, 526	•

INDICE

La seduta comincia alle 16,40.

BALDANI GUERRA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È upprovato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunica che è in congedo il deputato Girardin.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ad altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi

n. 924, Origlia ed altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

Come i colleghi ricorderanno nel corso delle precedenti riunioni siamo giunti ad approvare l'articolo 21 del testo unificato. Do senz'altro la parola all'onorevole Helfer che ci ragguaglierà circa i lavori svolti dal Comitato ristretto cui è stato demandato il compito di riformulare gli articoli 21-bis e 22 del testo unificato in ordine a talune questioni emerse dalla discussione.

HELFER, Relatore. L'articolo 21-bis nella formulazione originaria è apparso al Comitato ristretto in parte superato; restavano soltanto i casi di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse che non potevano, evidentemente, essere decisi dall'organo regionale, quindi sono stati attribuiti al Ministero dell'industria. Per queste ragioni ho ritenuto opportuno presentare al Comitato ristretto, che lo ha accettato, un nuovo testo dell'articolo 21-bis.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21-bis proposto dall'onorevole relatore e accettato dal Comitato ristretto:

ART. 21-bis.

Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione.

Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

HELFER, Relatore. Ho ritenuto opportuno sottoporre al Comitato ristretto anche un articolo 21-ter aggiuntivo al testo unificato poiché è assolutamente necessario che la Giunta regionale abbia in evidenza tutti i piani sia per interventi di ricorsi, sia per quanto riguarda la competenza specifica che viene attribuita alle regioni da questo progetto di legge in ordine al nullaosta all'apertura di centri commerciali o di magazzini di grandi dimensioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo 21-ter presentato dall'onorevole Helfer e accettato dal Comitato ristretto.

ART. 21-ter.

Il sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonché le variazioni di volta in volta intervenute

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Prima di tornare all'esame del capo terzo desidero ricordare che è rimasto in sospeso il titolo del capo secondo. Infatti l'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo del capo secondo: « Piani di sviluppo e di adeguamento » con il seguente: « Sviluppo e ammodernamento della rete distributiva ».

A suo tempo, la votazione di tale emendamento era stata rinviata a dopo l'approvazione degli articoli del Capo secondo.

HELFER, Relatore. Sono contrario all'emendamento Corti.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corti di cui ho dato testé lettura.

(È respinto).

Passiamo all'esame del Capo terzo, di cui la Commissione ha già approvato il titolo nella sua ultima seduta. Nel corso di tale seduta sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 22. Do la parola al relatore perché esprima il suo parere su tali emendamenti.

HELFER, Relatore. L'emendamento 22. 10 presentato dall'onorevole Corti è precluso come ha già detto il Presidente, così come il 22. 6 dell'onorevole Olmini. Propongo che sia accettato l'emendamento 22. 7 dell'onorevole Olmini, che sostituisce le parole « parere conforme della commissione » con le altre « sentito il parere della commissione »; questo emendamento ossorbe l'altro (22. 9) presentato dall'onorevole Libertini. L'emendamento 22. 1 presentato dagli onorevoli Demarchi e Alesi non mi trova consenziente. Sull'emendamento 22. 4 del Governo, mi rimetto alla Commissione. Così è per l'emendamento 22. 8 dell'onorevole Olmini.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo col relatore.

SCIANATICO. Ritiro l'emendamento 22. 5 da me presentato.

DEMARCHI. Ritiro l'emendamento 22. 1 da me presentato assieme al collega Alesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22. 7 presentato dall'onorevole Olmini e altri.

(E approvato).

OLMINI. Sull'emendamento 22. 4 presentato dal Governo desidero fare alcune osservazioni. A mio parere, tale proposta di modifica aveva un significato solo in quanto collegata all'emendamento governativo all'articolo 11, emendamento che è stato ritirato. Esso prevedeva una pianificazione di diverso tipo, cioè per punti di vendita e per settori diversi del commercio tradizionale: ed appunto per evitare che tale pianificazione potesse consentire un eccessivo ampliamento degli esercizi tradizionali, era stato presentato l'emendamento in esame, che vincolava l'ampliamento degli esercizi interessati al mantenimento delle caratteristiche degli stessi. Ora, essendo stata ritirata la prima proposta di modifica, la seconda di cui ci stiamo occupando, tende a consentire l'ampliamento dei punti di vendita tradizionale, purché rimangano però inalterate le loro caratteristiche. Ma se, ad esempio, un esercizio a sistema di vendita tradizionale, con una superficie di 50 metri quadrati, si trasformasse in un esercizio più ampio, e mutasse contemporaneamente il suo sistema di vendita, le sue caratteristiche risulterebbero alterate? Se la risposta è affermativa, allora mediante l'introduzione di questo emendamento noi impediremmo la realizzazione di un processo cui siamo invece favorevoli. È necessario, quindi, stabilire con esattezza quali siano le caratteristiche che non debbono essere modificate. Concludendo, dichiaro che non ritengo di poter votare questo emendamento senza prima ricevere un ulteriore chiarimento, in quanto esso mi appare equivoco.

MAMMI. Sono favorevole all'emendamento, pur riconoscendo la validità di alcune argomentazioni svolte dal collega Olmini. Vorrei però far presente che, se i dati statistici dai quali ho desunto le mie informazioni sono esatti, in Italia la rete distributiva si

basa su esercizi a vendita tradizionale la cui ampiezza media è di 35 metri quadrati; ora, noi attraverso il progetto di legge in esame, possiamo definire dei settori merceologici che presuppongano una maggiore ampiezza dei punti di vendita tradizionali. Per quanto riguarda poi l'indeterminatezza delle caratteristiche degli esercizi, io penso che potremmo sostituirle al divieto di modifica delle caratteristiche proprie degli esercizi tradizionali, il divieto di turbare l'equilibrio commerciale esistente, al fine di fugare le perplessità manifestate dal collega Olmini. Se, ad esempio, un negoziante volesse ampliare il locale del suo negozio portandolo, supponiamo, da 50 a 90 metri quadrati, pur migliorando la potenzialità di vendita del suo locale, non verrebbe però a modificare in modo incisivo l'equilibrio commerciale esistente. Il problema, però, resta in quanto noi non possiamo stabilire un limite massimo di superficie, farvi rientrare anche la possibilità di ampliamento di un esercizio tradizionale che desideri ampliare la sua superficie, poniamo, da 35 a 70 metri quadrati. Propongo quindi di aggiungere le parole: « e l'equilibrio commerciale esistente ».

BALDANI GUERRA. Vorrei ricordare che questa mattina in sede di Comitato ristretto abbiamo deciso di non adottare la formula: « equilibrio commerciale » ora riproposta dal collega Mammì proprio per la sua genericità. Pertanto si è concordato di adottare la formulazione proposta dall'emendamento del Governo, considerando la necessità di non bloccare la situazione esistente e di consentire qualsiasi sviluppo entro i limiti delle caratteristiche originarie. Per questi motivi ritengo opportuno votare a favore dell'emendamento presentato dal Governo.

MERENDA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento, in quanto elimina la possibilità di inceppi burocratici allorquando si tratta di risolvere situazioni come quelle esemplificate dal collega Mammì. Però ritengo che non possano essere sottovalutate le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mammì in quanto non sappiamo con precisione a chi spetta stabilire se quell'ampliamento abbia modificato o meno le caratteristiche dell'esercizio. Inoltre, anche avendo deciso quale è l'organo che stabilisce se questa modifica vi sia o non vi sia, dobbiamo pur sempre rilevare nella legge una certa indeterminatezza nello stabilire i limiti entro i quali si può ritenere che questa modifica avvenga. Perdurando questa

indeterminatezza potrebbe verificarsi l'ipotesi di esercenti che, attraverso questa scappatoia, potrebbero trasformare un negozio tradizionale in un altro che rasenta i limiti della grande distribuzione. Per questi motivi chiedo all'onorevole relatore e al rappresentante del Governo delle assicurazioni atte a tranquillizzare queste mie perplessità.

Si potrebbe demandare la definizione più precisa di questa normativa al regolamento; in questo caso però o attraverso un ordine del giorno oppure un semplice impegno del Governo, si dovrebbero stabilire i lmiti entro i quali questo ampliamento può avvenire.

SERVELLO. Fino ad ora devo riconoscere di non aver manifestato molta fiducia per gli organi autonomi, autarchici, periferici deliberativi o consultivi degli enti locali, ma attraverso i discorsi che ho sentito mi sembra che molti di voi ne abbiano ancor meno. Perché è chiaro che se le autorizzazioni promanano da una autorità, sia essa il sindaco o la Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, certi paradossi ai quali si faceva prima riferimento, non potranno verificarsi.

DEMARCHI. Ritengo che la questione possa essere superata molto semplicemente, in quanto le caratteristiche di un esercizio, per esempio, di 35 metri quadrati sono senz'altro diverse da un esercizio di 200 metri quadrati. Quindi nella pratica il problema non dovrebbe sorgere.

HELFER, Relatore. Debbo convenire con l'onorevole Olmini sulle perplessità che desta una simile formulazione dell'emendamento governativo. Vorrei però aggiungere che dalla lettura dell'articolo 22 si evince che la presentazione delle domande non può essere elusa.

OLMINI. L'autorizzazione deve essere concessa.

HELFER, Relatore. In definitiva il giudizio circa le caratteristiche, viene dato dalle commissioni e dal sindaco che dovranno dare o meno l'autorizzazione. Circa l'ambiguità che resta nel testo sulla parola « caratteristiche » vorrei riferire un passo di un decreto del Consiglio di Stato che è già intervenuto con una certa giurisprudenza in questa materia: « Assumono quindi rilevanza, non meno dell'ubicazione dei locali, ed anzi ancor prima, le dimensioni di questi che costituiscono un carat-

terizzante elemento organizzativo dell'esercizio commerciale, che può influire in misura determinante sul numero dei clienti che il negozio è idoneo a soddisfare e sulla quantità della merce posta in vendita e, conseguentemente, sull'importanza del negozio. Alla base della giurisprudenza, richiamata dalla ricorrente, che esclude la necessità di una nuova licenza per il trasferimento del negozio all'interno della stessa zona v'è il presupposto che ciò non modifichi le condizioni della concorrenza ed il preesistente assetto degli esercizi commercali operanti in detta zona, essendo relativamente indifferente per la frequenza di un determinato negozio da parte dei consumatori (e quindi per la correlativa ripartizione dei clienti tra i vari esercizi) che i locali siano situati in uno o piuttosto che in un altro posto vicino, parimenti accessibile dagli abituali acquirenti della zona ».

Ho voluto leggere questo brano di un decreto del Consiglio di Stato per dimostrare che già esiste in materia una certa giurisprudenza. Il fatto che la commissione del piano sia tenuta ad esaminare prima anche queste domande dovrebbe essere conservato. Non nego che alla base ci sia un certo equivoco, comunque dobbiamo sempre tenere presente che va salvaguardato l'equilibrio commerciale della zona. Quindi propongo la seguente dizione: « l'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano ».

AMADEI GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero ricordare all'onorevole Olmini che il Governo era certo interessato all'introduzione dell'emendamento all'articolo 11 cui egli si è riferito; comunque si è rimesso alle decisioni della Commissione. Quell'emendamento è caduto e non possiamo più farne motivo di discussione; e non credo che le preoccupazioni dell'onorevole Olmini siano del tutto giustificate. Cercando oggi di elaborare una migliore disciplina del commercio non possiamo togliere quel tanto di liberalizzazione che già esiste. Mi riferisco qui anche alla formulazione proposta dall'onorevole Mammì; quando restano ferme le caratteristiche dell'esercizio non ci dovrebbero essere motivi per le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Olmini e anche dal relatore. Comunque sulla questione il Governo non è particolarmente rigido e si rimette alle decisioni della Commissione.

OLMINI. Noi ci asteniamo dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22. 1 del Governo che, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Mammìì e dal relatore, risulta così formulato:

Al secondo comma aggiungere le seguenti parole: « L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano ».

(E approvato).

L'onorevole Olmini mantiene il suo emendamento 22. 8 ?

OLMINI. Sì, signor Presidente.

BALDANI GUERRA. Signor Presidente, prima che si passi alla votazione dell'emendamento 22. 8, vorrei far rilevare che esso stabilisce che le cooperative che vendono direttamente al pubblico debbano essere provviste di licenza mentre per le cooperative che vendono direttamente ai soci (che in teoria potrebbero anche costituirsi) attualmente non è richiesta alcuna licenza. Quindi, io mi associo al giudizio negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Infatti, sono del parere che si debba sostenere la cooperazione laddove sia possibile, ma l'emendamento che stiamo esaminando non mi pare valido sotto questo profilo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22. 8.

(E respinto).

Pongo quindi in votazione l'articolo 22 nel testo seguente, comprensivo degli emendamenti testé apportati:

ART. 22.

L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante la acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non

modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e dlele norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio esistente risulti in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Helfer, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 22-bis:

ART. 22-bis.

Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la sottocommissione di cui all'articolo 22 è composta dai seguenti membri scelti dal sindaco fra i componenti la commissione prevista all'articolo 16:

il sindaco o un suo delegato che la presieda;

il direttore dell'Upica;

tre esperti dei problemi della distribuzione;

due rappresentanti dei lavoratori.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la sottocommissione di cui all'articolo 22 è composta dai seguenti membri scelti dal sindaco fra i componenti la commissione prevista all'articolo 17:

il sindaco o un suo delegato che la presieda;

due rappresentanti dei commercianti; due rappresentanti dei lavoratori.

HELFER, Relatore. Questo articolo aggiuntivo, così com'è formulato, mi pare in parte precluso dall'approvazione dell'articolo 22. Esso era stato elaborato nella speranza di venire incontro alle giuste osservazioni avanzate dall'onorevole Mammì nello scorcio della scorsa seduta della Commissione. Però, a seguito di lunghe discussioni sull'argomento, sia in sede ministeriale che in sede di Comitato ristretto, si è pervenuti alla decisione di lasciare le cose come stanno. Infatti, se disponiamo la costituzione di una commissione di nove membri, come quella prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, non capoluogo di provincia, rica-

v legislatura — dodicesima commissione — seduta del 21 aprile 1971

diamo nella stessa situazione determinata dalla vecchia normativa. Come i colleghi sanno, le commissioni costituiscono il motore della legge: e sulla composizione delle stesse si è lungamente discusso, pervenendo ad una formulazione che a me pare accettabile. Ritiro pertanto il mio articolo aggiuntivo, confortato anche dal parere dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

MAMMI. Devo dire con estrema franchezza che rimane in me viva la preoccupazione sul funzionamento di dette commissioni, pertanto proporrei un articolo 22-bis del seguente tenore:

Le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 possono delegare il parere sulle singole autorizzazioni all'esercizio commerciale, a sottocommissioni composte da non meno di 5 e non più di 9 membri ».

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà derivanti dalla necessità di decidere in questa sede la composizione di dette sottocommissioni; ma per il rilascio delle singole autorizzazioni di conformità dei piani e per l'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dai piani stessi è necessario questo tipo di delega. Il problema della loro composizione sarà poi di competenza delle stesse commissioni.

SERVELLO. Ritengo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mammì siano in gran parte reali, però non credo che siano risolvibili in questa sede; di fatto, anche l'articolo 22-bis proposto dall'onorevole Mammì potrebbe dare a queste sottocommissioni un eccessivo potere nei confronti delle commissioni che le nominano.

DEMARCHI. Vorrei far presente che riducendo ulteriormente il numero dei componenti di dette sottocommissioni verrebbe a mancare una sufficiente rappresentanza delle altre categorie, dal momento che i commercianti saranno rappresentati sicuramente.

MAMMì. Dal punto di vista giuridico il potere della commissione è in potere primario, se pur di consulenza; quindi la commissione può delegare questo potere se la legge glielo consente.

HELFER, Relatore. Evidentemente ci troviamo di fronte ad un problema di difficile soluzione, solo se si pensa alla composizione di dette commissioni e ai contrasti che potrebbero nascere al loro interno tra i rappresentanti delle diverse categorie; e ci si potrebbe trovare nell'assurda situazione di escludere tutti i rappresentanti del settore commerciale, come viceversa potrebbe accadere il contrario. Temo che con una soluzione del genere non si riuscirebbe ad ottenere un equilibrio tra le varie parti.

AMADEI GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si dichiara d'accordo con il parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 22-bis che nessuno ha fatto proprio. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 22-bis presentato dall'onorevole Mammì, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 23 del testo unificato. Ne dò lettura:

ART: 23.

(Domanda di apertura, ampliamento e trasferimento).

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento e trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio, e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 23. 2:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« La domanda di autorizzazione ad una nuova attività o all'ampliamento e trasferimento di quella esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende iniziare, ampliare o trasferire l'attività, e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla dimensione e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge ».

Tale emendamento è precluso da votazioni precedenti.

Gli onorevoli Demarchi e Alesi hanno presentato il seguente emendamento 23. 1:

dopo le parole: « e trasferimento di quello esistente » aggiungere le altre: « in sede fissa o ambulante ».

Anche tale emendamento è precluso. Pongo in votazione l'articolo 23 del testo unificato.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 24 del testo unificato.

ART. 24.

(Subbingresso e titoli preferenziali).

Chi subentra, per atto tra vivi o a causa di morte, nella gestione o nella titolarità di un esercizio di vendita, ha diritto a conseguire l'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e sia iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

Le domande presentate da coloro che siano già autorizzate all'esercizio del commercio per ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o all'attuazione di forme associative con altri esercenti purché in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle nuove domande.

Nell'ultimo caso l'autorizzazione comporta l'assorbimento e la cessazione dei precedenti esercizi di vendita.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 24. 3:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Chi subentra, per atto tra vivi o a causa di morte, nella gestione e nella titolarità di un'attività di vendita, ha diritto a subentrare all'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e sia iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

Le domande presentate da coloro che siano già autorizzati all'esercizio del commercio per ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'attività in altra zona, all'ampliamento dell'attività stessa o all'attuazione di forme associative con altri esercenti purché in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle nuove domande.

Nell'ultimo caso l'autorizzazione comporta l'assorbimento e la cessazione delle precedenti attività di vendita ».

L'onorevole Helfer ha presentato il seguente emendamento 29. 10:

Sostituire il primo comma dell'articolo col seguente:

Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal Capo I della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 24. 1.

Al primo comma sostituire la parola: « trapasso » con la parola: « trasferimento ».

Gli onorevoli Olmini, D'Angelo, Vecchi, Tempia Valenta hanno presentato il seguente emendamento 24. 4:

Al primo comma sostituire le parole: « effettivo trapasso dell'azienda » con le altre: « effettivo trapasso dell'esercizio di vendita ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 24. 9:

Sopprimere il secondo e terzo comma.

Gli onorevoli Olmini, Marmugi, Maschiella, Amasio, Vecchi ha presentato il seguente emendamento 24. 5:

Sostituire il secondo comma con il sequente:

« I titolari di aziende commerciali che intendono trasferire l'esercizio in altre zone, ampliare l'esercizio stesso, attuare forma associative con altri esercenti purché in numero non inferiore a nove, e le società cooperative di consumo iscritte al registro prefettizio hanno la precedenza sulle domande presentate da nuovi richiedenti ».

L'onorevole Libertini ha presentato il seguente emendamento 24. 8:

Sostituire il secondo comma con il sequente:

« Hanno priorità rispetto alle nuove domande, i titolari di azienda commerciale che intendano associarsi secondo i più moderni sistemi di distribuzione, le cooperative di consumo, e coloro che sono già stati autorizzati all'esercizio del commercio e richiedono il trasferimento dell'esercizio in altra zona, sempre che abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dei quali si chiede l'ampliamento o il trasferimento per un periodo non inferiore ai tre anni ».

L'onorevole Gunnella ha presentato il seguente emendamento 24. 7:

Aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 25 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 24. 2:

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero no ninferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Gli onorevoli Olmini, Marmugi, Amasio, Vecchi, Milani, D'Angelo hanno presentato il seguente emendamento 24. 6:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I titolari di aziende che intendono trasferirsi in altra zona, ampliare il proprio esercizio di vendita, hanno precedenza sulle domande presentate dai nuovi richiedenti, purché abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dei quali si richiede il trasferimento o l'ampliamento per un periodo non inferiore ai tre anni.

Nel caso di subentro per atto tra vivi il secondo comma del presente articolo non si applica per un periodo di quattro anni dalla data del trasferimento o dell'ampliamento ».

OLMINI. Desidero illustrare i miei emendamenti 24. 5 e 24. 6. A proposito del primo. dobbiamo tenere presente quale punto fondamentale sia il riconoscimento delle preferenze per le cooperative di consumo e per le forme associative di esercenti in numero non inferiore a nove. Debbo dire subito che sono rimasto sfavorevolmente impressionato dall'atteggiamento finora tenuto dalla maggioranza di questa Commissione nei confronti delle cooperative di consumo, che ha regolarmente respinto i vari emendamenti presentati a favore delle cooperative. Questo significa non voler riconoscere alle cooperative il ruolo che esse hanno nella distribuzione. Desidero anche far rilevare che le cooperative hanno un ruolo differente dalla grande distribuzione, perché non hanno fini speculativi. C'è poi un'altra grande differenza di fondo tra le cooperative e la grande e piccola distribuzione: le cooperative sono composte di soci, non sono società di capitali. Proprio perché le cooperative rappresentano una forma di associazione dei lavoratori e consumatori noi abbiamo inteso presentare questo emendamento che tende a favorire la loro attività. I colleghi che conoscono appunto l'attività di quste cooperative sapranno che durante le ultime lotte sindacali queste associazioni hanno rinunziato ai profitti. Anche in un recente convegno, a Trento, la forma cooperativa è stata riconosciuta come una delle forme più moderne ed avanzate nel campo della distribuzione. A questo punto, se noi dovessimo escludere le cooperative di consumo, dalle precedenze previste dall'articolo 24, potremmo essere accusati di settorialismo; significherebbe andare contro una linea che è sostenuta non solo da noi, ma anche dal gruppo socialista e da altri gruppi; significherebbe compiere un atto di disistima nei confronti del mondo cooperativo e mettere il nostro gruppo in seria difficoltà in ordine al suo atteggiamento nei riguardi di questo progetto di legge.

Sull'emendamento 24. 6 non è necessario spendere molte parole: la sua formulazione mi pare più precisa di quella del testo unificato.

HELFER, Relatore. Non accetto l'emendamento 24. 1 del Governo poiché per la terza volta nello stesso periodo viene ripetuta la parola « trasferimento ». L'emendamento 24. 3 presentato dall'onorevole Schianatico mi pare precluso, mentre non accetto l'emendamento 24. 1. presentato dall'onorevole Corti. Sono favorevole all'emendamento 24. 4 presentato dall'onorevole Olmini in quanto assorbito dal mio, così come sono favorevole alla prima parte dell'emendamento 24. 6 presentato dall'onorevole Olmini ed altri. L'emendamento presentato dall'onorevole Libertini è pure assorbito. Inoltre sono favorevole all'emendamento 24. 2 presentato dal Governo.

Quanto all'emendamento Olmini 24. 5. c'è anzitutto il problema del numero degli esercenti, per la costituzone di forme associative: cinque secondo tale emendamento e nove secondo il testo originario. A mio giudizio, dovrebbe essere mantenuto il testo originario dell'articolo, in quanto è molto difficile che nove esercenti riescano a trovare un accordo per la realizzazione di un esercizio più moderno e più efficiente. Per quanto riguarda le cooperative di consumo, io ne riconosco

pienamente la funzione sociale (sono nato nel Trentino, una delle regioni in cui la cooperazione è maggiormente sviluppata) e quindi non posso non essere d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Olmini. Vorrei però far rilevare che, nel corso dei tempi, l'incidenza di tale forma distributiva è andata atienuandosi, ed ultimamente le cooperative hanno assunto - almeno nella sostanza, se non nell'apparenza - i caratteri delle società di capitale. Comunque, proprio per la mia posizione particolare, preferirei rimettermi alla Commissione; e nell'eventualità che l'emendamento venisse accolto, desidererei che, accanto alla dizione: « società cooperative di consumo iscritte nel registro prefettizio » venisse introdotta la dizione: « e loro consorzi » perché, in caso contrario, la norma non risulterebbe completa. Da più parti è stato poi osservato che la società cooperativa è già stata oggetto di trattamenti preferenziali per cui, se questi si aggiungessero altri beneficî e privilegi particolari, essa potrebbe venire a trovarsi in condizioni di eccezionale concorrenzialità nei confronti delle tradizionali forme distributive.

Quanto all'emendamento Gunnella 24. 7, mi pare non abbia senso il riferimento all'articolo 25, poiché in quell'articolo si parla di domande concorrenti che non abbiano titoli particolari previsti in altre sedi, mentre l'articolo 24 parla di titoli preferenziali di tutt'altra natura, quindi l'uno potrebbe escludere il precedente. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

AMADEI GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è d'accordo col relatore.

BALDANI GUERRA. Questa mattina in sede di Comitato ristretto si era rimasti d'accordo di rimettere alla volontà della Commissione l'emendamento Olmini 24. 5 relativo all'inserimento delle coperative nella precedenza per ampliamento o trasferimento. Pertanto in questa sede non posso che esprimere il parere favorevole, in quanto lo scopo di questa legge è quello di rinnovare e di incentivare il commercio nel nostro Paese; e a questo scopo, volendo incentivare le forme associative, non possiamo ignorare l'esistenza della rete organizzata dalle cooperative che purtroppo in Italia non ha una incidenza come in altri paesi europei.

Perlanto mi associo alle dichiarazioni che ha fatto il collega Olmini, e mi dichiaro favorevole alla riduzione da nove a cinque del numero dei titolari di aziende commerciali necessario per attuare forme associative con altri esercenti. Inoltre per quanto riguarda il diritto di precedenza concesso alle società co-operative di consumo, non ritengo esso costituisca un grosso vantaggio, in quanto non si tratta di un diritto assoluto, ma di un diritto che si può far valere solo in presenza di altre domande.

DEMARCHI. Non ritengo che la cooperativa abbia bisogno di simili vantaggi, perché in fondo essa è istituita per servire e per essere utile ai soli soci.

MERENDA. Anche io ho molte perplessità su questa questione. Indubbiamente la cooperazione svolge una funzione necessaria nel nostro paese; essa va aiutata e difesa, quindi sono d'accordo nell'esaltare l'attività diretta a incentivarla. Il provvedimento che stiamo portando avanti, però, è nato da una esigenza di ammodernamento delle strutture commerciali, cioè da una esigenza di rendere più rispondente al ritmo moderno la rete distributiva italiana. A tal fine intendiamo incentivare l'azione dei piccoli operatori commerciali che intendano, appunto, mettersi sulla strada dell'ammodernamento. È evidente in questo contesto la funzione che ha l'articolo 24 e quindi non sono favorevole alla proposta di emendamento fatta dall'onorevole Olmini. Se estendendiamo le agevolazioni previste dall'articolo alle cooperative di consumo indubbiamente creiamo una situazione di sfavore per i piccoli operatori commerciali. Inoltre dobbiamo tenere presente che le cooperative sono formate da consumatori e non da operatori. Per queste considerazioni vorrei pregare l'onorevole Olmini di ritirare il suo emendamento e a questo proposito desidero ricordargli che egli ha giustamento affermato che gli operatori commerciali non debbono essere le vittime ma i protagonisti di questo processo di ammodernamento.

TEMPIA VALENTA. Mi sembra opportuno sottolineare ancora una volta il ruolo che hanno le cooperative nel nostro paese, ed è appunto in ragione di questo ruolo che abbiamo presentato un emendamento che tende a favorirle come le altre forme associative. Anzi è opportuno che anche esse rientrino nel processo di ammodernamento del commercio, proprio per l'importante posto che esse occupano nell'economia nazionale.

In secondo luogo vorrei far rilevare che le preoccupazioni dell'onorevole Merenda sono infondate, perché oggi non esiste più concorrenza tra cooperative e piccoli commercianti, anzi semmai esistono delle forme di collaborazione. Parlo anche per diretta esperienza, poiché la mia regione è molto cooperativizzata. Le zone in cui l'organizzazione cooperativa è maggiormente sviluppata sono anche zone di grande civiltà: sarebbe quindi assurdo che la proposta di legge al nostro esame non tenesse affatto conto di questi organismi che presentano attualmente forti esigenze di ristrutturazione.

MAMMI. I requisiti che le cooperative di consumo debbono possedere per poter ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio sono i seguenti: presenza di 50 soci ed alcuni accorgimenti che escludano, da parte della cooperativa, la possibilità del raggiungimento di fini di lucro; ed inoltre, il 5 per cento di remunerazione al capitale e, in caso di scioglimento, capitale allo Stato. Ora, con l'articolo 24 noi diamo preferenza ad una determinata forma associativa affinché questa possa esercitare e il sistema di vendita tradizionale e la grande distribuzione: di conseguenza, noi dobbiamo tener presenti non società cooperative così come esse oggi risultano strutturate, ma piuttosto alle possibilità di cooperative surrettizie che potrebbero sorgere nel futuro. Infatti, per poter godere degli stessi beneficî accordati alle cooperative, cinquanta cittadini potrebbero riunirsi per dar luogo a questo tipo di società. Per quanto riguarda i requisiti finanziari richiesti, non esiste alcun problema: non c'è bilancio, infatti, che non consenta di dimostrare che il capitale è remunerato per il 5 per cento, mentre il resto dei profitti è assorbito da spese di varia natura. Con l'accoglimento dell'emendamento si potrebbe rischiare quindi di mettere in moto un processo di questo genere: cinquanta cittadini, comunque, organizzati, potrebbero costituire una cooperativa diretta ad insediare uno shopping center previsto dal piano di cinque mila metri quadrati, dando vita ad una situazione di spiccata concorrenzialità non rispondente alle esigenze del mondo cooperativistico

MASCHIELLA. Vorrei osservare che ogni qualvolta in Parlamento si affronta il tema della nostra economia, una delle affermazioni ricorrenti è quella secondo la quale a base della nostra rete distributiva dovrebbe essere posta la forma cooperativa. La nostra vita politica è costellata di buone intenzioni, alle quali però purtroppo non corrispondono realizzazioni concrete. A mio giudizio, noi dobbiamo a questo punto operare una scelta che presenta anche degli aspetti negativi, ma che, in definitiva, rappresenta una soluzione più accettabile di quella che potrebbe desumersi dal ragionamento del collega Mammi. Inoltre, vorrei ancora far presente la differenza esistente tra le cooperative di consumo e le cooperative agricole che si costituiscono nelle zone rurali dove, appunto, spesso dei coltivatori si riuniscono per dar vita, ad esempio, ad una cantina sociale e ad enti analoghi. Le prime offrono particolari garanzie individuabili innanzitutto nel numero dei soci (ne occorrono infatti 50), nella vigilanza ministeriale sulla loro attività e nelle disposizioni di legge che disciplinano la tenuta del bilancio.

Non riesco a capire per quale ragione i titolari di esercizi che intendono riunirsi per raggiungere determinati obiettivi, vengono preferiti alle cooperative, e neppure comprendo quale danno queste potrebbero arrecare ai singoli commercianti. D'altra parte devo dire che in questi ultimi anni si è andato creando, tra le due categorie un clima di accordo; finalmente si è capito che sono due modi complementari di concepire l'impresa. Stabilendo una differenza di trattamento tra cooperative ed esercizi si verrebbe a creare una situazione in cui sarebbero favoriti solo i grandi gruppi commerciali. Pertanto per essere conseguenti allo spirito della legge non possiamo che approvare l'emendamento 24. 5.

OLMINI. Desidero soltanto controbattere alcuni argomenti che mi è sembrato abbiano avuto una certa presa su qualche collega. Evidentemente gli argomenti che ha usato il collega Mammi, se presi astrattamente da un certo contesto, potrebbero avere un certo peso; in quanto in clima di agevolazioni per le forme associative, si potrebbero creare delle false cooperative, trasformabili in tempi successivi in shopping-center. Intanto dobbiamo aver chiaro che una cooperativa, per esempio, di 50 soci, non può superare come capitale sociale i 100 milioni di lire, dal momento che un socio non può avere più di due milioni di capitale sociale. Inoltre, a questo limite notevolissimo bisogna aggiungere che le cooperative sono soggette ad ispezioni ordinarie ogni due anni, devono depositare i propri bilanci alla commissione prefettizia, sono sottoposte a ispezioni straordinarie da parte del Ministero del lavoro. Quindi in pratica sono

sottoposte ad una vigilanza come nessuna altra impresa in Italia.

Per quanto riguarda l'esempio portato dal collega Mammì, vorrei far presente che è molto più facile, come del resto già avviene, farsi trasferire da cinque esercenti la propria autorizzazione e aprire un grande centro di distribuzione, piuttosto che creare una falsa cooperativa con un capitale di cento milioni di lire, soprattutto se questi sono esercizi di scarso valore. C'è da considerare poi che in Emilia, che dal punto di vista della cooperazione è una zona molto avanzata, esistono dei casi di gestione unitaria di grandi negozi fra cooperative ed esercenti.

Purtroppo attualmente il peso delle cooperative di consumo non supera il 3 per cento, e con le scarse disponibilità che esse hanno non si possono sviluppare in modo adegualo. In fondo, la contrapposizione tra esercenti e cooperative è un contrasto che non esiste, ed è possibile tra queste due forme distributive non solo la collaborazione, ma lo sviluppo unitario. Il discorso del piccolo imprenditore associato non è solo il discorso della gestione in comune di un negozio più grande, è un discorso nuovo di avvenire, ed ecco perché oggi respingere questo emendamento vuol dire dimostrarsi ancora una volta animati da spirito settoriale.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamentii. Pongo in votazione l'emendamento Scianatico 24. 3.

(È respinto).

MAMMÌ. Mi pare che la formulazione dell'emendamento Helfer 24. 10 possa condurre ad un effetto di questo tipo: nel caso deprecabile di invalidità o di morte di un commerciante, il passaggio dell'esercizio agli eredi e subordinato all'iscrizione nel registro, e questa è legata al superamento di un esame. Di conseguenza, il commerciante che venga a mancare, pùò non avere la possibilità di consentire la continuazione della attività da parte di un proprio discendente.

HELFER, Relatore. A me pare che i casi siano due: o l'avente diritto è già iscritto nell'albo, avendo provveduto in tempo a soddisfare questo obbligo ed allora nulla quaestio; oppure non risulta iscritto, ma intende farlo, avendone i requisiti richiesti.

Se non ha i requisiti oggettivi e soggettivi, vuol dire che diventerà proprietario civile dell'azienda lasciata dal padre, ma non sarà il titolare dell'azienda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 29. 10 presentato dall'onorevole Helfer.

(È approvato).

L'emendamento 24. 1 del Governo è precluso. L'emendamento 24. 4 presentato dall'onorevole Olmini è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo 24. 9 presentato dall'onoreyole Corti.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24. 5 presentato dall'onorevole Olmini.

(È respinto).

HELFER, Relatore. Dichiaro di accettare l'emendamento 24. 2 presentato dal Governo aggiungendo al primo periodo la seconda parte dell'emendamento 24. 6 presentato dal-l'onorevole Olmini, e cioè le parole « purché abbiano esercitato attività commerciali nei locali dei quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a 3 anni ».

OLMINI. L'ultimo comma dell'emendamento governativo 29. 2 mi sembra abbastanza equivoco. La mia preoccupazione è che si potrebbe creare un vincolo eccessivo. Parlo per esperienza diretta; a Rimini il comune ha dovuto fare un grosso sforzo per associare taluni esercenti e ha dovuto mantenere il vecchio nominativo di ciascuna licenza.

MERENDA. Non sono d'accordo, in quanto l'ultimo comma prevede che in caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24. 2 presentato dal Governo, in parte integrato secondo la proposta testé formulata dal relatore dall'emendamento 24. 6 presentato dall'onorevole Olmini.

(È approvato).

L'emendamento Libertini 29. 8 è assorbito. Pongo in votazione l'emendamento 24. 7 presentato dall'onorevole Gunnella, al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il Governo.

(E respinto).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Olmini. Ne ha facoltà.

OLMINI. Con il voto contrario dato al nostro emendamento 29. 5 riteniamo sia stato compiuto un atto di discriminazione nei confronti delle cooperative; pertanto dichiariamo di astenerci dal votare l'articolo 24.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 24, quale risulta dagli emendamenti testé approvati:

ART: 24.

Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal Capo I della presente legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove purché i richiedenti abbiano esercitato la attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 25.

ART: 25.

(Domande concorrenti).

Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione di nuovi punti di vendita sarà concessa con preferenza alle domande che per dislocazione, atrezzature, connessioni e disponibilità economiche del richiedente assicurino la migliore funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori.

Nella sua ultima riunione il Comitato ristretto è pervenuto a riformulare l'articolo 25 attraverso il seguente emendamento interamente sostitutivo proposto dall'onorevole Mammi:

ART. 25.

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello

stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordino cronologico di presentazione delle domande.

Tale emendamento sarà posto in votazione per primo e, in caso di sua approvazione, tutti gli altri emendamenti modificativi saranno considerati o assorbiti o preclusi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 25. 2:

Sopprimere l'intero articolo.

AMADEI, Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marmugi, Olmini, Amasio, Vecchi hanno presentato il seguente emendamento 25. 4:

Sopprimere l'intero articolo.

OLMINI, Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento: 25. 3:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione di nuove attività di vendita sarà concessa con preferenza alla domande che per dislocazione, attrezzature, connessioni e disponibilità economiche del richiedente assicurino la migliore funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 25. 5:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nella stessa zona di un comune, l'autorizzazione di nuovi punti di vendita sarà concessa con preferenza alle domande che, per ubicazione, attrezzature, possibilità di accesso, efficienza dell'impresa promotrice e validità dell'iniziativa, assicurino la miglio-

re funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori ».

L'onorevole Helfer ha presentato il seguente emendamento 25. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa con preferenza alle domande che assicurino la miglior funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori e presentino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione.

A parità di condizioni, le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I deputati Demarchi e Alesi hanno presentato il seguente emendamento 25. 1:

Dopo le parole: « di nuovi punti di vendita » aggiungere le parole: « in sede fissa o ambulante ».

MAMMI. L'emendamento da me presentato vuole ovviare all'inconveniente della discrezionalità che esisterebbe nel caso di presentazione di più domande per uno stesso punto.

OLMINI. Ero favorevole all'emendamento 25. 6 presentato dall'onorevole Helfer, anch'esso concordato in una precedente seduta del Comitato ristretto; ho invece delle perplessità per quello proposto dall'onorevole Mammì che stabilisce un criterio urbanistico che a mio avviso non torna a favore dei piccoli operatori commerciali. Questi operatori, infatti, per rientrare in questa preferenza debbono avere la disponibilità finanziarie per poter acquistare l'area. Questo significa stabilire un trattamento di favore per chi ha maggiori disponibilità, cioè per i maggiori complessi. Il mio gruppo pertanto voterà contro l'emendamento Mammì.

SERVELLO. Oggi non possono essere concesse licenze a chi non dimostri di avere i locali per l'apertura dell'esercizio di vendita; questa è già una condizione per poter concorrere.

MAMM1. Richiamo l'attenzione del collega Olmini sul fatto che qui si tratta di una questione di carattere obiettivo. Ho presentato l'emendamento perché il testo dell'articolo mi sembrava troppo vago; a mio avviso
avrebbe potuto dare la possibilità ai più furbi di trarre vantaggi cospicui. Solo per queste mie perplessità ho deciso di presentare
l'emendamento, non per favorire chi ha
maggiori disponibilità. In ordine poi alla determinazione dei titoli di preferenzialità, si
è stabilito di introdurre una remora, quella
cioè della disponibilità del locale: qualora
manchi questo requisito, vale il criterio della
priorità cronologica.

HELFER, Relatore. L'argomento che trattiamo in questo articolo ha costituito motivo di grandi difficoltà non solo in Italia ma anche all'estero; tant'è vero che in Francia in un primo momento la commissione era stata incaricata di giungere ad un accordo in via transattiva, ancora prima che venissero presentate domande concorrenti. Una seconda circolare, diramata quest'anno, invita i commissari a scegliere la soluzione che, per la situazione ambientale, risulti più idonea: nello stesso tempo, i membri della commissione vengono invitati ad accertare che i presentatori delle domande siano effettivamente in grado di ottenere la licenza richiesta. È quanto pressapoco stabilisce l'emendamento Mammì che prego i colleghi di accettare. Naturalmente ritiro il mio emendamento.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per il Commercio, l'industria e l'artigianato. Il Governo è d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 25, presentato dall'onorevole Mammi, sul quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26 del testo unificato:

ART. 26.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare, salvo causa di forza maggiore, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa; sospenda per un perioido superiore a un anno l'attività commerciale e dell'esercizio; trasferisca a terzi l'azienda prima dei tre anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o venga cancellato dal registro di cui al capo primo della presente legge.

Il relatore, onorevole Helfer, ha presentato il seguente articolo interamente sostitutivo dell'articolo 26, concordato in sede di Comitato ristretto:

« L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, o di 12 mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi i magazzini e i depositi;
- b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;
- c) venga cancellato dal registro di cui al Capo I della presente legge ».

HELFER, Relatore. L'articolo 26 è molto importante e riflette una situazione che si verifica costantemente: chi chiede il rilascio della licenza per gestire un esercizio di tipo tradizionale, possiede già il locale in cui esercitare il suo commercio. Ma quando si chiede l'autorizzazione per un centro commerciale o per un grande magazzino che deve essere costruito ex novo, oppure deve subire radicali cambiamenti, proprio per i tempi tecnici necessari all'attuazione, il periodo di 6 mesi mi sembra piuttosto limitato; per questo propongo che si passi dai 6 a 12 mesi. D'altra parte in materia già esiste una circolare del Ministero che ammette per i grandi esercizi un tempo doppio per la loro attivazione, con possibilità di ulteriori proroghe in caso di dimostrata necessità.

SERVELLO. Vorrei far presente che il titolare di una autorizzazione di questo tipo, malgrado la sua buona volontà potrebbe trovarsi, ad un certo momento della costruzione di un centro commerciale, impossibilitato ad andare avanti nei lavori per varie ragioni. A questo punto il titolare perde l'autorizzazione e verrebbe a trovarsi in una situazione precaria; per questi motivi riterrei opportuno presentare il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « e i depositi » aggiungere le parole: « salvo proroga in caso di comprovata necessità ».

Mi pare che in questo modo si verrebbe a creare una certa salvaguardia degli interessi di questi esercenti, inoltre non mi pare che l'emendamento contrasti con lo spirito della legge. OLMINI. Nella sua stesura originaria l'emendamento del Comitato ristretto comportava anche il seguente punto d): « trasferisca a terzi l'esercizio prima di tre anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ». Se sopprimiamo questo punto d) proprio in virtù del primo comma dell'articolo 24 potrebbe verificarsi questa particolare situazione: cioè un qualsiasi soggetto che per atto tra vivi ha diritto a conseguire l'autorizzazione, dopo un mese, ha diritto di rivenderla. Ciò evidentemente significherebbe un grosso traffico di autorizzazioni.

SERVELLO. Non sono del parere del collega Olmini, specie se consideriamo il caso di una autorizzazione per una ragione sociale con il conseguente trasferimento di quote.

MAMMì. Se il collega Olmini me lo consente, il mio spirito polemico mi porta a fargli notare che è in contraddizione con il voto espresso sull'articolo precedente, perché questo traffico si verifica proprio nel caso di nuove autorizzazioni, mentre nel caso di vecchie autorizzazioni ritengo che abbia minore incidenza proprio perché finisce con il rispondere a certi limiti di carattere economico.

MERENDA. Ritengo che il punto d) dell'articolo 26 costituiva una remora troppo pesante nei confronti di un qualsiasi titolare di una autorizzazione che per motivi di salute o perché non idoneo a svolgere una attività commerciale volesse cedere a terzi la propria licenza. Inoltre non vedo tutti quei pericoli di traffico delle autorizzazioni lamentati da altri colleghi.

HELFER, Relatore. In questo caso non c'è nessuna ragione di mortificare il diritto di proprietà; il fatto di cedere un bene non costituisce nessun pregiudizio perché non si modifica e non si altera in nessun modo la consistenza di vendita: al posto di un titolare ne subentra un altro. Non possiamo quindi incidere negativamente su un diritto che deve essere considerato alla pari di qualunque altro diritto civile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 26 presentato dall'onorevole Helfer, con la modifica proposta dal subemendamento Servello.

(È approvato).

L'articolo 26 rimane pertanto così formulato:

ART: 26.

L'auorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro 12 mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi i magazzini e i depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al Capo I della presente legge.

Data l'ora tarda rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO